


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO

Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DBC Avellino - n. 181/2005

PARTE PRIMA*Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32***SOMMARIO****LEGGE REGIONALE 5 Ottobre 2011 N. 27**

Ulteriori modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).

pag. 3

CORTE COSTITUZIONALE

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione Liguria per la dichiarazione della illegittimità costituzionale della legge regionale 28 giugno 2011, n. 15 recante "Disposizioni di manutenzione e adeguamento della normativa regionale".

pag. 6

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione Liguria per la dichiarazione della illegittimità costituzionale dell'art 1, comma 1, lettere A) e B), della legge regionale 1 giugno 2011, n. 12 recante " Calendario venatorio regionale per le stagioni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014. Modifiche agli articoli 6 e 34 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni".

pag. 9

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione Liguria declaratoria di illegittimità costituzionale della legge regionale 5 luglio 2011, n. 17, recante «Modifica alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni ed integrazioni».

pag. 13

LEGGE REGIONALE 5 OTTOBRE 2011 N. 27

Ulteriori modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifica all'articolo 35, comma 4, della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))

1. Al comma 4 dell'articolo 35 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: "squadre di cacciatori e conduttori di cani validamente costituite agli effetti della presente legge" sono inserite le seguenti: "compresi cacciatori in possesso della qualifica di coadiutore al controllo di cui all'articolo 36, comma 2".

Articolo 2

(Inserimento del comma 10 bis dell'articolo 35 della l.r. 29/1994)

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 35 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:
"10 bis. Le Province, allo scopo di armonizzare e di rendere più efficace la caccia al cinghiale su tutto il territorio, contenendone i danni, e di evitare squilibri dovuti all'eccessiva densità di cacciatori, si attivano affinché le squadre di nuova costituzione siano distribuite in modo uniforme all'interno degli ATC e dei CA, con particolare riferimento alle zone con minore densità venatoria."

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 36 della l.r. 29/1994)

1. Al comma 2 dell'articolo 36 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: "Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle Province. Queste ultime possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio e di cacciatori e conduttori di cani." sono sostituite dalle seguenti: "Tali piani devono essere programmati dalle Province di concerto con gli ATC e CA, ed attuati:
 - a) dalle guardie venatorie dipendenti dalle Province;
 - b) dalle guardie volontarie appartenenti alle associazioni venatorie, ambientaliste e agricole, previo corso di formazione sull'organizzazione e gestione collettiva delle attività di controllo agli ungulati, con modalità da definire con apposito regolamento provinciale;
 - c) da cacciatori in possesso della qualifica di coadiutore al controllo delle specie di ungulati, sotto la responsabilità diretta della Provincia e con modalità da definire con apposito regolamento provinciale.

Le guardie venatorie dipendenti dalle Province, le guardie volontarie e i coadiutori al controllo possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio e di cacciatori e conduttori di cani, anche riuniti in squadre debitamente autorizzate. Le Province mantengono le funzioni di coordinamento di tutti gli interventi di contenimento della fauna selvatica."

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 5 ottobre 2011

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 05 OTTOBRE 2011 N. 27

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri Alessio Cavarra, Giuseppe Valter Ferrando, Sergio Scibilia, Armando Ezio Capurro, Marco Limoncini, Franco Rocca, Matteo Rossi e Nicolò Scialfa in data 27 giugno 2011, dove ha acquisito il numero d'ordine 154;*
- b) *è stata assegnata alla IV Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 30 giugno 2011;*
- c) *la IV Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamenti nella seduta del 26 settembre 2011;*
- d) *è stata esaminata e approvata a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta del 27 settembre 2011;*
- e) *la legge regionale entra in vigore il 27 ottobre 2011.*

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere Cavarra A.)

Con questa proposta di legge, ora sottoposta all'attenzione dell'Assemblea Legislativa, si vuole rendere il controllo della fauna selvatica più corrispondente alle diverse realtà della regione ed ai problemi concreti che si manifestano sul territorio in relazione alla eventualità dei danni causati dai cinghiali alle produzioni agricole e forestali in determinate zone e in alcuni periodi dell'anno con ricadute negative sia per l'agricoltura che per l'ambiente.

Con tale provvedimento si intende pertanto procedere alle modifiche del comma 4 dell'articolo 35 ed al comma 2 dell'articolo 36 della legge regionale 29/94, prevedendo pertanto che i piani provinciali possano essere attuati, sotto diretta responsabilità della Provincia, da cacciatori in possesso della qualifica di coadiutore al controllo della specie di ungulati rilasciato dalla Provincia medesima, attraverso modalità definite da un apposito regolamento provinciale.

Prevede inoltre che i piani possono essere attuati dalle guardie volontarie appartenenti alle associazioni venatorie, ambientaliste ed agricole, previa effettuazione di uno specifico corso di formazione su come si organizzano e si gestiscono le attività di controllo agli ungulati. Anche in tale caso le modalità di intervento sono definite dalle Province attraverso un apposito regolamento.

Le Province mantengono le funzioni, ad esse proprie, di coordinamento di tutte le azioni di contenimento della fauna selvatica.

Il testo della proposta di legge, composto da due articoli, è stato esaminato in sede di IV Commissione consiliare competente per l'esame in sede referente, illustrato dal primo Consigliere proponente.

Il provvedimento è stato oggetto di dibattito e fruttuoso approfondimento anche a seguito del contributo di tutti i Rappresentanti delle forze politiche.

La Commissione ha provveduto in data 26 settembre 2011 all'approvazione della proposta di legge con emendamenti ed a maggioranza dei componenti.

Auspicio che il suddetto disegno di legge possa essere approvato ad ampia maggioranza di voti.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- *La legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 è pubblicata nel B.U. 20 luglio 1994, n. 16.*

CORTE COSTITUZIONALE

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Ricorso n. 78 depositato il 5 agosto 2011

del Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 è domiciliato ope legis;

Nei confronti della regione Liguria in persona del presidente della Giunta regionale pro tempore per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge della regione Liguria n. 15 del 28 giugno 2011 pubblicata sul B.U.R. n. 11 del 29 giugno 2011, recante «Disposizioni di manutenzione e adeguamento della normativa regionale».

La legge riportata in epigrafe viene impugnata, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 22 luglio 2011 nelle sotto indicate disposizioni:

I) a) l'art. 8 della legge regionale n. 11/2011 oggetto dell'odierna impugnativa, rubricato «Continuità nei rapporti di lavoro» stabilisce che «Nei casi in cui occorra garantire la continuità del servizio, le ferie dei dipendenti che proseguono il loro rapporto di lavoro con la regione Liguria con forma contrattuale diversa che comporti la cessazione o il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico possono essere convertite, previa intesa con il dipendente interessato, garantendo anche dal punto di vista teorico, l'invarianza della spesa finale».

Il legislatore regionale, dunque, consentendo la conversione delle ferie dei dipendenti regionali in aspettativa durante tutta la durata dell'incarico si pone in contrasto con la disciplina statale di riferimento.

Il rapporto di lavoro dei dipendenti regionali, in quanto personale contrattualizzato, è regolato dal Contratto collettivo nazionale del comparto regioni ed enti locali del 1995.

L'art. 18, comma 9 di tale CCNL prevede, in conformità all'art. 36 Cost., che le ferie sono un diritto irrinunciabile disponendo altresì, che le stesse non sono monetizzabili salvo che in casi eccezionali individuati nelle sole ferie residue all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e non fruite per esigenze di servizio.

Nel caso di specie la previsione regionale evidentemente esorbita da tale ambito entro il quale il CCNL consente la monetizzazione delle ferie: la conversione (e dunque la monetizzazione) è infatti consentita dal legislatore regionale durante il collocamento in aspettativa ovvero in una fase del rapporto diversa dalla cessazione del rapporto di lavoro (come per contro previsto dall'art. 18, comma 9 del CCNL), lo stesso rapporto proseguendo attraverso un nuovo incarico.

La regolamentazione di aspetti inerenti al rapporto di lavoro dei dipendenti in regime di rapporto di lavoro contrattualizzato rientra, tuttavia, nella specifica competenza esclusiva statale, come più volte affermato dalla giurisprudenza di codesta Corte.

La disposizione qui impugnata, infatti, incide sulla disciplina delle ferie, fondamentale aspetto del contratto di diritto privato che lega i dipendenti pubblici regionali - attualmente privatizzati - all'ente di appartenenza e che risulta regolata dalla contrattazione collettiva.

La disposizione regionale, dunque, dettando una norma attinente alla disciplina privatistica del rapporto di lavoro esorbita dalle competenze legislative riconducibili alla regioni andando ad incidere sulla materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva del legislatore statale e, per l'effetto, ponendosi in contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione.

Sull'appartenenza alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile e dunque dei rapporti di diritto privato regolati dal codice civile (tra cui rientra il rapporto di impiego privatizzato) ex multis: Corte cost. sentenze n. 77 del 2011; n. 69 del 2011 e n. 324 del 2010);

b) l'art. 8 della legge regionale qui censurata, oltretutto, differenziando in modo ingiustificato la disciplina delle ferie dei dipendenti della regione Liguria rispetto ai dipendenti delle altre regioni si pone in contrasto anche con l'art. 3 Cost.

Invero, non potendosi individuare particolari ragioni che inducano a ritenere ragionevole tale ingiustificata discriminazione, la disposizione si pone in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. oltre che con il principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost.;

- c) come dedotto, la disposizione qui censurata amplia le possibilità di conversione delle ferie nei confronti dei soli dipendenti della regione Liguria a differenza di quanto avviene nei medesimi casi per le categorie di dipendenti dalle altre regioni, i quali sono assoggettati alle previsioni sopra riportate di cui al CCNL di categoria in materia di ferie.

Nel consentire la conversione delle ferie oltre i casi previsti dal contratto collettivo di riferimento, l'art. 8 della legge regionale si pone anche in contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica ex art. 117, lett. terzo comma Cost.

Le regioni e gli enti locali, come è noto, sono chiamati a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, assunti in sede europea per garantire il rispetto del Patto di stabilità e crescita. A tal fine, questi enti sono assoggettati alle regole del cosiddetto «Patto di stabilità interno», che, da un lato, indicano «limiti complessivi di spesa» e, dall'altro lato, prevedono «sanzioni volte ad assicurar[n]e il rispetto». Detti limiti secondo la giurisprudenza di codesta Corte «costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica» (sentenza n. 155 del 2011; sentenze n. 289 e n. 190 del 2008, n. 412 e n. 169 del 2007 e n. 4 del 2004).

Va considerato, al riguardo, che con la normativa statale vigente (in particolare: art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007, che obbliga le regioni alla riduzione delle spese per il personale, come modificato prima dal comma 120 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 e poi dal comma 1 dell'art. 76 del decreto-legge n. 112 del 2008 ed infine, così sostituito dal comma 7 dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78); art. 76, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 6 agosto 2008, n. 133), il legislatore statale ha imposto agli enti pubblici una rigorosa programmazione di spesa per il personale fissando anche una disciplina vincolistica per tale tipologia di spesa.

Alla luce di quanto sopra le norme statali che perseguono in vario modo le finalità di contenimento della spesa relativa al personale dipendente devono essere riportate nell'ambito dei fondamentali principi di coordinamento della finanza pubblica.

La disposizione in esame, pertanto, consentendo ulteriori casi di monetizzazione delle ferie per i dipendenti della regione al di fuori di quelli già previsti dalla normativa statale di riferimento comporta in nuove ed ingiustificate spese in violazione dell'art. 117, comma terzo Cost., costituendo le richiamate norme statali principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Come ricordato da codesta Corte: tali norme statali, ispirate alla finalità del contenimento della spesa pubblica, costituiscono principi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica, in quanto pongono obiettivi di riequilibrio, senza, peraltro, prevedere strumenti e modalità per il perseguimento dei medesimi. Invero, come ha chiarito questa Corte «... la spesa per il personale, per la sua importanza strategica ai fini dell'attuazione del patto di stabilità interna (data la sua rilevante entità), costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente, con la conseguenza che le disposizioni relative al suo contenimento assurgono a principio fondamentale della legislazione statale» (sentenza n. 69 del 2011, che richiama la sentenza n. 169 del 2007). (Corte cost. n. 108 del 2011);

II) l'art. 9 della legge regionale n. 11 del 2011 prevede che «dal 1° gennaio 2012 le spese per il personale preposto agli uffici stampa, attuati dalla normativa regionale ai sensi dell'art. 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni) e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono ai fini della determinazione dei limiti di spesa del personale e dei limiti di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Tale ultima disposizione prevede che «A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, fermo quanto previsto dagli artt. 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'art. 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale ... Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

La norma regionale da ultimo censurata, dunque, introduce una evidente deroga al limite previsto in sede di legislazione statale in quanto stabilisce che una determinata quota di personale non concorra al computo della spesa ai fini del raggiungimento del tetto massimo di spesa sopra descritto.

Tenuto conto che norme che disciplinano tali limiti – come espressamente statuito dallo stesso art. 9, comma 28 della legge n. 78 /2010 - costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali le regioni sono tenute ad adeguarsi (al pari delle province autonome e degli enti del SSNN), la legge regionale in esame nel derogare a tali principi, si pone per tale parte in contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

La disposizione di cui all'art. 9 della legge regionale, inoltre, in ragione dei profili di disparità di trattamento che essa introduce in relazione ai vincoli di spesa cui sono assoggettate le altre regioni ai sensi della disciplina statale di cui all'art. 9, comma 28, sopra menzionato e dai quali è per contro esclusa la sola regione Liguria cui si applicherebbe la deroga introdotta dalla norma qui censurata, si pone altresì in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. venendo meno sia al principio di eguaglianza che al principio di imparzialità ex art. 97 Cost.

Alla luce di quanto esposto si conclude affinché sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge della regione Liguria n. 15 del 28 giugno 2011 pubblicata sul B.U.R. n. 11 del 29 giugno 2011 recante «Disposizioni di manutenzione e adeguamento della normativa regionale», quanto agli artt. 8 e 9 per i motivi suesposti.

Si produce copia conforme della delibera di impugnativa della legge regionale in epigrafe deliberata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 22 luglio 2011.

Roma, addì 26 luglio 2011

L'AVVOCATO DELLO STATO
Paola Palmieri

CORTE COSTITUZIONALE

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Ricorso n. 79 depositato l' 8 agosto 2011

(art. 127, comma 1, Cost. ed art. 34, comma 2, legge 11.03.1953, n. 87)

del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è ope legis domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, giusta delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 luglio 2011;

Contro la Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, con sede in Genova, piazza De Ferrari n. 1;

Per la declaratoria della illegittimità costituzionale dell'articolo 1 (Caccia programmata), comma 1, lettere A) e B), della legge della Regione Liguria 1° giugno 2011 n. 12, pubblicata nel BUR n. 9 del 1° giugno 2011, recante il titolo «Calendario venatorio regionale per le stagioni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014. Modifiche agli articoli 6 e 34 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni»;

Per violazione dell'articolo 117, comma 1 e comma 2, lettera s), Cost.

FATTO

La legge della Regione Liguria n. 12 del 1° giugno 2011 disciplina il calendario venatorio per le stagioni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014, apportando, inoltre, modifiche agli artt. 6 e 34 della legge regionale n. 29 del 1° luglio 1994.

In particolare, l'art. 1, comma 1, lett. A) e B), che individua il regime di caccia programmata definendo le specie cacciabili ed i relativi periodi di caccia, contrasta con l'art. 18, commi 2 e 4 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio».

Le disposizioni normative della legge della Regione Liguria indicate oggetto di censura con il presente ricorso, sono costituzionalmente illegittime in quanto si pongono in manifesto contrasto con l'art. 117, comma 1 e comma 2, lett. s), della Costituzione per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. - Violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. , in relazione alle prescrizioni contenute nell'art. 18, commi 2 e 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che disciplinano i poteri regolamentari delle Regioni per l'esercizio dell'attività di caccia nell'annata venatoria.

In via preliminare, ancor prima di procedere alla evidenziazione degli elementi di contrasto tra la normativa regionale e quella statale, è doveroso rammentare il riparto di competenze tra Stato e Regioni nella materia in oggetto anche alla luce della giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte.

A tal proposito si osserva che, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, la trasformazione della competenza regionale in materia di caccia da concorrente a residuale (sentenza Corte cost. n. 315 del 2010) deve armonizzarsi con la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, prevista dal comma secondo dell'art. 117, lett. s).

Infatti, secondo principi costantemente affermati da codesta ecc.ma Corte, la disciplina sulla caccia ha per oggetto la fauna selvatica, che rappresenta «un bene ambientale di notevole rilievo, la cui tutela rientra nella materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema"», affidata alla competenza legislativa esclu-

siva dello Stato, che deve provvedervi assicurando un livello di tutela,

non «minimo», ma «adeguato e non riducibile» (Corte cost., sent. n. 193 del 2010).

In particolare, il citato art. 18 della legge n. 157 del 1992 - che garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti nella direttiva n. 79/409/CEE, standard minimi ed uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale - ha natura di norma fondamentale di riforma economico-sociale, in quanto implica il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, il cui rispetto deve essere assicurato sull'intero territorio nazionale (Corte cost., sentenze n. 536 del 2002, n. 227 del 2003 e n. 233 del 2010).

Ne consegue che le norme statali rappresentano limiti invalicabili per l'attività legislativa della Regione, dettando norme imperative che devono essere rispettate sull'intero territorio nazionale per primarie esigenze di tutela ambientale.

La Corte costituzionale recentemente con la sentenza n. 191 del 2011, riprendendo un orientamento del tutto costante ed uniforme, ha avuto modo di ribadire che «la disciplina statale, che delimita il periodo entro il quale è consentito l'esercizio venatorio, è ascrivibile al novero delle misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, rientrando» - pertanto - «nella materia della tutela dell'ambiente, vincolante per il legislatore regionale (sentenze n. 272 del 2009 e n. 313 del 2006, nonché, successivamente, sentenze n. 233 del 2010 e n. 193 del 2010)».

Nell'ambito di tali misure indispensabili rientrano, pertanto, quelle previste dall'art. 18, commi 1, 2 e 4 della legge n. 157 del 1992 - che, come noto, regola la disciplina generale sulle specie cacciabili e sui periodi di attività venatoria - qualificabili senza dubbio come norme volte alla «predisposizione di standard minimi di tutela della fauna» secondo la terminologia di codesta ecc.ma Corte (sent. n. 165 del 2009).

Ciò premesso, si osserva che il comma 2 dell'art. 18 della predetta legge n. 157 del 1992, prevede che le Regioni possano autorizzare modifiche alle norme generali sui periodi di attività venatoria per particolari specie, tenendo conto della propria situazione ambientale, a seguito di apposito procedimento che contempla l'acquisizione del parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (nelle cui competenze è poi subentrato l'I.S.P.R.A. in base al d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008). Il successivo comma 4 stabilisce che, sulla base del parere dell'I.S.P.R.A., le Regioni pubblicano, entro il 15 giugno di ogni anno, «il calendario regionale ed il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito dai commi 1, 2 e 3...» dello stesso articolo 18.

Le norme primarie emanate dal legislatore statale nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia, fanno riferimento ad una attività regolamentare che deve essere adempiuta dalla Regione entro il termine perentorio del 15 giugno di ciascun anno, a seguito di uno specifico procedimento che contempla l'acquisizione di un parere obbligatorio dell'Istituto specificamente preposto alle verifiche tecniche finalizzate alla tutela degli interessi ambientali.

L'interpretazione letterale e logica delle citate disposizioni induce a ritenere che la legge statale abbia inteso riferirsi in via necessaria ed esclusiva ad una attività destinata a concludersi con un atto di natura amministrativa a contenuto generale, escludendo la possibilità di far ricorso al diverso strumento della legge.

Infatti occorre considerare che l'adozione del calendario venatorio tramite atto di valore amministrativo appare imposta, in ogni caso, dall'espressa dizione del quarto comma del citato art. 18, che prevede esplicitamente l'obbligo di pubblicare «il calendario regionale ed il regolamento relativi all'intera annata venatoria».

Orbene, l'endiadi fa evidente riferimento ad un unico atto di natura regolamentare, contenente le specifiche norme applicabili nel territorio regionale nel periodo venatorio preso in considerazione.

Ad analoghe conclusioni conduce il carattere temporaneo (annuale) del provvedimento previsto dalla legge, che ben si concilia con l'adozione di un atto amministrativo riferibile ad un determinato arco temporale, da compiere entro un termine di scadenza definito, e che non sembra invece compatibile con un preteso obbligo di analogo genere a carico del legislatore regionale.

In ultima analisi, la natura amministrativa (e non legislativa) dell'attività provvedimentale di cui trattasi è dimostrata dal significato della disposizione del secondo comma, che prevede l'obbligo di acquisire il parere dell'Organo consultivo competente nella materia.

E' evidente, infatti, che tale parere acquista rilevanza solo se si ritiene che la Regione sia tenuta ad

esaminarne ed a valutarne il contenuto, giustificando con congrua motivazione il proprio eventuale dissenso attraverso un atto di natura amministrativa adottato nel rispetto dell'art. 3, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni. Il parere sarebbe invece sostanzialmente inutile (e la norma che lo prevede sarebbe priva di effettivo valore precettivo) qualora si ritenesse che la Regione sia arbitra di concludere il procedimento con un atto di natura legislativa, che - per il disposto del secondo comma del citato art. 3 - si sottrae al predetto obbligo di motivazione.

In sostanza, qualora fosse ipotizzabile l'adozione del calendario venatorio con legge regionale, anziché con provvedimento amministrativo, risulterebbe pregiudicato l'esito della verifica tecnica affidata all'ISPRA sullo stato delle specie interessate, così come prescritto dall'art. 18, commi 2 e 4, della citata legge n. 157 del 1992. Tale verifica si tradurrebbe quindi in una specie di non previsto (quanto inutile ed inefficace) controllo preventivo di legittimità della legge regionale da parte del competente Organo tecnico dello Stato.

Questi principi direttivi risultano violati dalla Regione Liguria a seguito della scelta operata con la legge regionale impugnata di approvare il calendario venatorio per le stagioni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 mediante provvedimento legislativo, anziché con atto amministrativo: la Regione, infatti, eludendo lo strumento procedimentale prescritto dalla legge statale, di fatto finisce col vanificare il parere dell'ISPRA.

2. - Violazione dell'art. 117, primo comma e secondo comma, lett. s), Cost., in relazione alle prescrizioni contenute nell'art. 18, commi 2 e 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernenti la disciplina delle specie cacciabili e dei relativi periodi di caccia; nonché alle prescrizioni della normativa comunitaria di settore (direttive nn. 79/409/CEE, 85411/CEE, 91/244/CEE).

Alla luce delle suesposte pronunce della Corte costituzionale la disciplina della caccia rientra nella più ampia materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema ed esattamente a tal fine, invero, risulta orientata la normativa nazionale laddove prevede, a differenza della legge della Regione Liguria impugnata, che lo svolgimento dell'attività venatoria possa effettuarsi solo assicurando un prelievo venatorio delle specie cacciabili controllato e monitorato secondo criteri di sostenibilità: in vista della realizzazione di tale obiettivo l'art. 18 prevede che il prelievo di individui delle varie specie deve essere collegato alla accertata disponibilità di fauna previo monitoraggio e verifica dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui non si fa assoluta menzione nelle disposizioni della legge regionale oggetto di impugnazione.

Inoltre lo stesso articolo 18, al comma 2, dispone che i periodi di attività venatoria previsti dal comma 1 possano essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali ed al comma 4 che le regioni possano autorizzare le modifiche previo parere dell'ISPRA. Tale disposizione prevede dunque l'indicazione delle specie cacciabili e dei relativi periodi di caccia, indicazioni che possono essere modificate in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, previo parere dell'ISPRA.

Inoltre lo stesso articolo 18, comma 2, della normativa statale di riferimento prevede l'indicazione tassativa delle specie cacciabili e dei relativi periodi di caccia stabilendo al comma 4, tuttavia, che tali indicazioni possano essere modificate in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, previo parere dello stesso Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale, previsione questa, ancora una volta, del tutto assente nella legge della Regione Liguria. Infatti, tale disciplina così descritta risulta del tutto assente nella legge regionale n. 12 del 2011 impugnata che, all'articolo 1, comma 1, lettere A) e B), si limita alla mera indicazione delle specie cacciabili e dei relativi periodi di caccia, nulla stabilendo in merito alla disciplina delle modifiche e alla procedura di consultazione dell'ISPRA.

Al riguardo occorre rammentare che in altro giudizio deciso da codesta ecc.ma Corte, era stata impugnata una delibera legislativa della stessa Regione Liguria - recante modificazioni alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, riapprovata, a seguito di rinvio governativo, dal Consiglio regionale della Liguria il 26 gennaio 1999 - in quanto, tra l'altro, non garantiva il rispetto della procedura di consultazione dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, ora soppresso, come detto, a seguito della istituzione dell'ISPRA.

Orbene, anche in quella occasione codesta ecc.ma Corte costituzionale nel dichiarare l'incostituzionalità della normativa regionale impugnata (sent. n. 135 del 2001), aveva affermato che il ruolo

dell'Istituto «è stato riconosciuto da questa Corte come decisivo in varie occasioni (v. le sentenze nn. 53 del 2000; 272 del 1996; 248 e 35 del 1995)». Pertanto la persistenza della Regione Liguria nel caso di specie nell'omettere il rispetto della procedura di consultazione dell'Istituto appare tanto più grave attesa la reiterata violazione della normativa statale, alla luce dell'univoco insegnamento della Corte costituzionale sul punto.

Da ultimo, occorre rilevare che le norme della Regione Liguria non solo appaiono contrastare, per i motivi suesposti, con il riparto di competenze previsto dall'art. 117, secondo comma e seguenti della Costituzione e con la legge statale n. 157 del 1992, ma stabiliscono una disciplina difforme anche dalla normativa comunitaria: infatti, è noto che la materia della caccia e della tutela del paesaggio, flora e fauna è sottoposta al rispetto dei vincoli derivanti dalle direttive n. 79/409/CEE, 85411/CEE, 91/244/CEE. Ne deriva un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione nella misura in cui la potestà legislativa regionale viene esercitata in violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

Per le suesposte considerazioni il Presidente del Consiglio dei Ministri così

CONCLUDE

Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare costituzionalmente illegittimo l'articolo 1, comma 1, lett. A) e B), della legge regionale della Regione Liguria 1° giugno 2011, n. 12, pubblicata nel BUR n. 9 straordinario del 1° giugno 2011, recante il titolo «Calendario venatorio regionale per le stagioni 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014. Modifiche agli articoli 6 e 34 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni e integrazioni» per violazione dell'articolo 117, primo comma, e secondo comma, lett. s), Cost.

Unitamente all'originale notificato del presente ricorso, si deposita copia conforme per estratto della delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 luglio 2011, recante la determinazione di proposizione del presente ricorso, con allegata relazione illustrativa.

Roma, addì 27 luglio 2011

AVVOCATO DELLO STATO
Vittorio Cesaroni

CORTE COSTITUZIONALE

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Ricorso n. 86 depositato il 7 settembre 2011

Il Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato (c.f. 80224030587 - n. fax 096514000 ed indirizzo P.E.C. per il ricevimento degli atti ags_m2@mail-cert.avvocaturastato.it) e presso la stessa domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi 12, giusta delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 luglio 2011, ricorrente;

Contro la Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in Campobasso alla via Genova n. 11, intimata;

Per la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge della Regione Liguria del 5 luglio 2011, n. 17, pubblicata nel B.U.R. Liguria del 6 luglio 2011, n. 12, recante «Modifica alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni ed integrazioni», per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.

FATTO

La Regione Liguria ha emanato la l.r. 5 luglio 2011, n. 17, che modifica la legge regionale 21 giugno 1999, n. 18, recante «Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia», così come successivamente modificata ed integrata.

La predetta legge si compone di un solo articolo che introduce nell'art. 85 della citata legge regionale n. 18/1999 il comma 3-bis, secondo cui «le autorizzazioni agli scarichi domestici e assimilati, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 74, comma 1, lettera h), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni, sono valide per quattro anni dal momento del rilascio e, qualora ne sussistano gli stessi presupposti e requisiti, si intendono tacitamente rinnovate di quattro anni in quattro anni».

Tale disposizione si presta a censure di illegittimità costituzionale per il seguente motivo di

DIRITTO

Violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s), Cost.

La norma regionale impugnata, nel prevedere che le autorizzazioni agli scarichi domestici ed assimilati si intendono tacitamente rinnovate di quattro anni in quattro anni, attribuisce valore provvedimentale al silenzio dell'Amministrazione, che non abbia provveduto espressamente sull'istanza di rinnovo.

In tal modo, la norma si pone in contrasto con le previsioni dell'art. 20, quarto comma, della legge n. 241/90, che stabilisce che l'istituto del «silenzio» della Pubblica Amministrazione (inteso quale comportamento volto a significare assenso o dissenso al rilascio di provvedimenti autorizzativi) non può essere in nessun caso applicato alla materia «ambiente».

Inoltre, la norma in esame si pone in contrasto con la disposizione contenuta nell'art. 124, comma 8, del d.lgs. n. 152/06, che prevede che l'autorizzazione relativa agli scarichi ha validità per quattro anni dal momento del rilascio ed impone di chiederne il rinnovo un anno prima della scadenza, così escludendo ogni possibilità di rinnovo tacito.

Né può dirsi che la norma regionale sarebbe legittima per effetto di quanto disposto dall'ultimo capoverso del citato art. 124, comma 8, per il quale «la disciplina regionale di cui al comma 3 può prevedere per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, ove soggetti ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito della medesima». Tale norma infatti non consente un generalizzato rinnovo tacito delle autorizzazioni agli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate, così come disposto dal legislatore regionale, ma prevede la possibilità di un tale rinnovo esclusivamente per specifiche tipologie di scari-

chi, che il predetto legislatore regionale avrebbe dovuto individuare in modo puntuale.

In tal modo, la legge impugnata risulta incostituzionale per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. Infatti, la norma di cui trattasi afferisce alla materia «ambiente», che - per nota giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte - appartiene alla competenza esclusiva dello Stato e non può essere derogata da parte del legislatore regionale.

Per questi motivi il Presidente del Consiglio dei Ministri propone il presente ricorso e confida nell'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare costituzionalmente illegittima la legge della Regione Liguria del 5 luglio 2011, n. 17, pubblicata nel B.U.R. Liguria del 6 luglio 2011, n. 12, recante «Modifica alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni ed integrazioni», per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.

Unitamente all'originale notificato del presente ricorso, si depositano:

- 1) copia della legge regionale impugnata;
- 2) copia conforme della delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 luglio 2011, recante la determinazione di proposizione del presente ricorso, con allegata relazione illustrativa.

Roma, addì 30 agosto 2011

AVVOCATO DELLA STATO
Maria Letizia Guida

